



*Il nuovo 5 x 1000: beneficiari, regole applicative e di trasparenza*

# La rendicontazione

*(negli Enti del Volontariato)*

**Guido Ruggeri**

*Dottore Commercialista*

*Componente della Commissione Terzo Settore  
e Non Profit dell'ODCEC di Roma*

Roma, 20 aprile 2018





- Il legislatore, a fronte della erogazione di risorse pubbliche e private e di rilevanti agevolazioni fiscali, ha posto in essere una serie di **strumenti di verifica** dell'attività svolta dagli enti non profit.
- Il **rendiconto** rappresenta lo strumento di controllo fondamentale al fine di assicurare la **tutela della fede pubblica** e di garantire una maggiore **trasparenza** nella gestione dei fondi pubblici e privati.
- **Trasparenza** e **certezza** della destinazione dei fondi pubblici e privati sono fattori di affidabilità e credibilità per la valorizzazione e il sostegno del Terzo settore e della società civile nel suo insieme (*Linee Guida per la Raccolta dei Fondi - maggio 2010 - Agenzia per le Onlus*)



- La **Finanziaria 2008** (L. 244/2007) ha introdotto per la **prima volta l'obbligo** per tutti i soggetti beneficiari del 5 x 1.000 di predisporre un **apposito rendiconto** attraverso il quale dimostrare in modo **chiaro e dettagliato** l'utilizzo delle somme ricevute.
- Nel tempo si sono succeduti: il D.P.C.M. 3 aprile 2009 e il D.P.C.M. del 23 aprile 2010 che hanno riconfermato l'obbligo del rendiconto per gli anni finanziari 2009 e 2010. Negli anni successivi: sono state prorogate le disposizioni contenute nel **D.P.C.M. del 23 aprile 2010** e parzialmente modificate dal DPCM del 7 luglio 2016 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 x 1.000.
- Da ultimo: in attuazione della **Legge delega 106/2016**, per completare la riforma strutturale dell'istituto del 5 x 1.000 e introdurre **obblighi di pubblicità** delle risorse ricevute, è stato emanato il **D.Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017** che ha confermato l'obbligo del rendiconto e ha stabilito **nuove regole in tema di trasparenza** della destinazione delle somme ricevute.



## **Obbligo di rendicontazione del 5 per mille**

**Art. 12, DPCM del 23/04/2010, in vigore dal 9/8/2016**

I soggetti destinatari delle somme del 5 per mille, **entro 1 anno** dalla ricezione degli importi, redigono un **apposito rendiconto**, accompagnato da una **relazione illustrativa**, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

Il rendiconto, deve indicare:

- a) i **dati identificativi del beneficiario**, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché **del rappresentante legale**;
- b) l'**anno finanziario** cui si riferisce l'erogazione, la **data di percezione** e l'**importo** percepito;
- c) l'indicazione delle **spese sostenute per il funzionamento** del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- d) le **altre voci di spesa** comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle **finalità ed agli scopi istituzionali** del soggetto beneficiario;
- e) l'indicazione dettagliata degli **eventuali accantonamenti** delle somme percepite per la **realizzazione di progetti pluriennali**, fermo restando l'**obbligo di rendicontazione** successivamente al loro utilizzo.



## **Obbligo di rendicontazione del 5 per mille**

**Art. 12, DPCM del 23/04/2010, in vigore dal 9/8/2016**

- Il **rendiconto** e la relativa **relazione illustrativa** dovranno essere **trasmesse**, entro **30 gg** dalla **data ultima prevista per la compilazione**, all'**amministrazione competente** alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.
- Gli enti che hanno percepito contributi di importo **< 20.000 euro non sono tenuti**, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'**invio del rendiconto** e della **relazione**, che dovranno comunque essere **redatti entro 1 anno** dalla ricezione degli importi e **conservati per 10 anni**.
- Le **amministrazioni competenti** possono operare, anche **a campione controlli amministrativo-contabili** delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.
- Le **somme erogate** quali contributo del cinque per mille **non possono essere utilizzate** per coprire le spese di pubblicità sostenute per **fare campagna di sensibilizzazione** sulla destinazione della quota **del cinque per mille** dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.



## **Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del “5 per mille dell’Irpef” (luglio 2013 - Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali).**

Il Min. Lavoro Politiche Sociali ha predisposto nel 2010 e rielaborato nel 2013 delle linee guida atte a supportare, nella redazione del rendiconto del 5 x 1.000, i soggetti che rientrano nel settore di competenza del ministero, definiti con l’espressione generica “enti del volontariato”:

- le **ONLUS**: per opzione (iscritte all’Anagrafe ONLUS) e quelle di diritto;
- le **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
- le **fondazioni e le associazioni con personalità giuridica** che operano nei settori previsti per le ONLUS.

L’obbligo di redigere il rendiconto decorre per questi enti a partire dall’anno Finanziario 2008.

Fanno eccezione le **Associazioni Sportive Dilettantistiche** che per ragioni organizzative sono state comprese nelle annualità 2006 e 2007 nel settore “enti del volontariato”, per le quali l’obbligo di redazione del rendiconto si intende a partire dall’anno finanziario 2006. (Per 2006 e 2007 secondo le Linee Guida del Min. Lavoro Politiche Sociali).

Le **ASD possono adottare il modello previsto dal Min. Lavoro Politiche Sociali** ma devono evidenziare anche le **attività di interesse sociale** effettivamente svolte. A partire dall’erogazione delle somme relative all’anno finanziario 2008 risulta competente l’**Ufficio per lo Sport** istituito presso la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**.



## **Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del “5 per mille dell’Irpef” (luglio 2013 - Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali).**

Il fac-simile del modello di rendiconto è così composto:

- **prima parte “Anagrafica”**: devono essere inserite le informazioni che permettono di individuare il soggetto beneficiario, la descrizione sintetica degli scopi sociali, i dati che consentono di contattare l’ente da parte dell’Amministrazione competente (indirizzo sede legale, n. telefono, indirizzo mail, n. fax, PEC), e i dati legale rappresentante;
- **seconda parte “Rendiconto delle spese sostenute”**: vanno inseriti gli importi dei costi che sono stati coperti con la quota percepita, suddivisi in 6 voci distinte, specificando l’anno finanziario e la data di percezione del contributo.
- **terza parte “Attestazione”**: autodichiarazione del legale rappresentante che certifichi l’autenticità delle informazioni contenute nel documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.

Il modello di rendiconto è scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



## **Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del “5 per mille dell’Irpef” (luglio 2013 - Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali).**

Nel “Rendiconto delle spese sostenute”, sono elencate 6 voci di spesa dove riportare il totale di ciascuna di esse, il dettaglio dei singoli costi potrà essere rilevato nella relazione illustrativa:

**1. Risorse umane:** i **costi sostenuti per il personale** che, a titolo oneroso o gratuitamente, svolge **attività in modo continuativo** presso l’ente (per es., la retribuzione per personale dipendente a tempo determinato o a tempo indeterminato, i rimborsi per le spese di viaggio sostenute dai volontari o da altro personale; i costi per l’assicurazione dei volontari). Nel caso in cui i compensi per il personale superino il 50% dell’importo percepito è obbligatorio allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato.

**2. Costi di funzionamento:** le **spese per la gestione della/e struttura/e dell’ente** (per es., canone di locazione; canoni per la fornitura di acqua, gas e luce, spese per le pulizie) sia **i costi per lo svolgimento delle attività** (per es., le spese di cartoleria, le spese per la circolazione di autoveicoli).

**3. Acquisto di beni e servizi:** le spese per l’acquisto di beni (per es., beni immobili; macchinari; apparecchiature informatiche) e servizi (per es., affitto locali per eventi, noleggio attrezzature, compensi per prestazioni di lavoro occasionali). Nel caso in cui il contributo sia utilizzato per l’acquisto di autovetture e/o ambulanze, l’Ente dovrà trasmettere una **dichiarazione in cui si certifica che l’acquisto non sia stato oggetto di altri contributi pubblici**. Inoltre dovranno essere indicati la targa ed il modello dell’autovettura/ambulanza acquistata.





## **Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del “5 per mille dell’Irpef” (luglio 2013 - Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali).**

**4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale:** le erogazioni che vengono effettuate da quegli enti che svolgono tale **attività di sostegno a favore di altri soggetti** secondo il proprio scopo istituzionale, anche non esclusivo (per es., può essere inserito il trasferimento di parte o tutta la quota del 5 per mille dell’Irpef ad una articolazione locale o ad un soggetto affiliato). In caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è **obbligatorio allegare copia del bonifico** effettuato;

**5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale:** **tutti i costi che non possono essere ricompresi nelle voci precedenti** (per es., potrà essere indicata la spesa sostenuta dall’ente per realizzare progetti o programmi).

**6. Accantonamento:** è possibile per le associazioni beneficiarie del contributo **accantonare in tutto o in parte l’importo percepito**, fermo restando che l’Ente beneficiario **deve specificare nella relazione allegata al rendiconto le finalità dell’accantonamento** effettuato ed **allegare il verbale dell’organo competente** previsto dallo Statuto in cui **viene deliberato l’accantonamento e specificata la destinazione delle somme**. Inoltre, l’Ente beneficiario dovrà allegare tutta la documentazione relativa al futuro utilizzo delle somme (es: in caso di accantonamento per costruzione immobile o sua ristrutturazione l’Ente dovrà allegare permessi di costruzione, progetti e/o preventivi di spesa). **E’ obbligatorio**, comunque, per gli Enti **spendere tutte le somme accantonate** e rinviare il modello di rendiconto opportunamente compilato **entro 24 mesi** dalla percezione del contributo.



## Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del “5 per mille dell’Irpef” (luglio 2013 - Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali).

- I **costi evidenziati** nel rendiconto sono unicamente quelli sostenuti con la quota del “5 per mille dell’Irpef” e **non possono derivare da obbligazioni** che il soggetto beneficiario abbia assunto **prima** della comunicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’avvenuta approvazione degli elenchi definitivi degli ammessi.
- A partire dal 2010 **non sarà possibile utilizzare** la somma percepita per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per **fare campagna di sensibilizzazione** sulla destinazione della quota.
- I documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura: *“la spesa è stata sostenuta con la quota del 5 per mille dell’Irpef percepita per l’anno di riferimento \_\_\_\_\_”*.
- Il rendiconto deve essere **firmato dal legale rappresentante**, allegando in copia (carta semplice) un valido **documento di identità** del medesimo, e corredato da **una relazione** in cui illustrare nel dettaglio la destinazione della quota ricevuta e gli interventi realizzati.



## **Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del “5 per mille dell’Irpef” (luglio 2013 - Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali).**

- Fermo restando l’**obbligo** per tutti i soggetti beneficiari di redigere il rendiconto, quelli che abbiano percepito:
  - per l’anno 2008 un importo **pari o superiore ad € 15.000,00**
  - per gli anni successivi un importo **pari o superiore ad € 20.000,00****sono tenuti a trasmettere il rendiconto**, la relazione illustrativa, gli allegati (nei casi previsti), nonché la copia del documento d’identità del legale rappresentante **al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**.
- Il rendiconto e la relazione illustrativa devono essere redatti **entro 12 mesi** dall’effettiva percezione dell’importo spettante e trasmessi con gli eventuali allegati **nei 30 giorni successivi** al compimento dei **12 mesi** di riscossione dell’importo.
- La documentazione potrà essere inviata a mezzo **raccomandata A/R**, apponendo sulla busta la dicitura “**Rendiconto 5 per mille dell’Irpef**”, al seguente indirizzo:
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese - Divisione I  
Via Fornovo, 8 - 00192 ROMA
- In alternativa potrà essere trasmessa tramite **PEC** alla casella:  
[dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it)



## **Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del “5 per mille dell’Irpef” (luglio 2013 - Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali).**

### **ULTERIORI ADEMPIMENTI**

Il **rendiconto** e gli **allegati** devono essere conservati, unitamente ai **giustificativi di spesa in originale**, **per almeno 10 anni** presso la sede legale o presso altra sede da notificare ed essere messi a disposizione del Ministero qualora ne faccia richiesta.

### **ALTERNATIVA ALLA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO**

Il rendiconto **non dovrà essere predisposto e trasmesso** nel caso in cui il soggetto beneficiario rediga un **bilancio sociale**:

- qualora il bilancio sociale **sia pubblicato sul sito dell’Associazione** dovrà essere inviata **la sola comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito e la delibera dell’organo competente di approvazione dello stesso.**
- qualora il bilancio sociale **non sia pubblicato sul sito dell’Associazione** dovrà essere **trasmesso** al Min.Lavoro Politiche Sociali allegando la delibera dell’organo competente di approvazione dello stesso, con le stesse tempistiche previste per la trasmissione del Rendiconto.



## Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del “5 per mille dell’Irpef” (luglio 2013 - Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali).

### CONTROLLI

Il Min. Lavoro Politiche Sociali potrà:

- **chiedere la trasmissione del rendiconto e di eventuali allegati** ai soggetti beneficiari tenuti al solo obbligo di redazione del rendiconto (per importo inferiore ad € 15.000,00 per l’anno 2008; inferiore ad € 20.000,00 per le annualità successive);
- **acquisire ulteriore documentazione** da parte dei soggetti tenuti all’invio del rendiconto e degli eventuali allegati;
- **compiere ispezioni** sulla documentazione contabile in oggetto presso la sede dell’organizzazione in cui sia conservata ovvero per verificare il rispetto delle finalità istituzionali a cui il contributo è destinato nel suo impiego effettivo.



## **Pubblicazione dei rendiconti**

**Art. 12-bis, DPCM del 23/04/2010, in vigore dal 9/8/2016**

- Le **amministrazioni erogatrici** del contributo del 5 per mille **sono tenute a pubblicare** in apposita sezione del proprio sito web, **entro un mese dalla ricezione**, i **rendiconti e le relazioni illustrative trasmessi** dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo.



## **Modalità e termini per il recupero delle somme**

### **Art. 13, DPCM del 23/04/2010, in vigore dal 9/8/2016**

I contributi erogati sono **soggetti a recupero** nei seguenti casi:

- a)** qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di **dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni** anche documentali;
- a-bis)** qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato **impiegato per finalità diverse** da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario;
- b)** qualora le somme erogate **non siano state oggetto di rendicontazione**;
- c)** qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari **o superiore a 20.000 euro non inviino il rendiconto** e la relazione illustrativa;
- d)** qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato **non in possesso dei requisiti** che danno titolo all'ammissione al beneficio;
- e)** qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, **aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività** che dà diritto al beneficio, **prima dell'erogazione delle somme medesime**;
- f)** qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro **non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto**, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.



## **Modalità e termini per il recupero delle somme**

### **Art. 13, DPCM del 23/04/2010, in vigore dal 9/8/2016**

- Il Ministero o l'amministrazione competente, previa contestazione, dà luogo ad un procedimento in **contraddittorio** e, in caso di esito sfavorevole per il soggetto beneficiario, **provvede al recupero del contributo**. Nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci trasmette gli atti all'**Autorità Giudiziaria**.
- Il recupero del contributo comporta l'**obbligo** a carico del beneficiario **di riversare all'erario**, entro il termine di **60 gg** dalla notifica del provvedimento contestativo, l'**ammontare percepito**, in tutto o in parte, **rivalutato** secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e **maggiorato** degli **interessi corrispettivi al tasso legale**, con decorrenza **dalla data di erogazione del contributo**.
- Ove l'obbligato **non ottemperi** al versamento entro il termine fissato (**60 gg**), viene disposto il **recupero coattivo** dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle **sanzioni penali ed amministrative**.





**Legge 6 giugno 2016, n. 106.**  
**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,**  
**dell'impresa sociale**  
**e per la disciplina del servizio civile universale.**

**Misure fiscali e di sostegno economico**  
**Art. 9, comma 1 lettere c) e d)**

- completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'IRPEF in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti beneficiari, **razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi** spettanti agli enti.
- introduzione per i soggetti beneficiari di **obblighi di pubblicità** delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle **conseguenze sanzionatorie** per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità.



**D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 111**  
**Disciplina dell'istituto del 5 x 1.000 dell'IRPEF**

**In vigore dal 19 luglio 2017**

**Trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille  
e spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione**

**Artt. 7 e 8**

- I beneficiari del riparto del contributo hanno **l'obbligo di redigere un apposito rendiconto**, entro **un anno** dalla ricezione delle somme, e **trasmetterlo all'amministrazione** erogatrice entro i successivi **30 gg**, accompagnato da una **relazione illustrativa**, dal quale risultino in modo **chiaro, trasparente e dettagliato** la **destinazione** e l'**utilizzo** delle somme percepite.
- Gli stessi beneficiari hanno, altresì, **l'obbligo di pubblicare** sul proprio sito web, **entro 30 gg** dalla scadenza del termine di redazione del rendiconto, gli importi percepiti ed il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice **entro i successivi 7 gg**.
- Nel caso di **violazione degli obblighi di pubblicazione**, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di **30 gg** ed in caso di **inerzia** provvede all'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito**.



**D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 111**  
**Disciplina dell'istituto del 5 x 1.000 dell'IRPEF**

**In vigore dal 19 luglio 2017**

**Trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille  
e spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione**

**Artt. 7 e 8**

- Ciascuna **amministrazione erogatrice** pubblica, entro **90 gg** dalla **erogazione** del contributo, **sul proprio sito web**, gli **elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo**, con l'indicazione del relativo **importo**, nonché il **link al rendiconto pubblicato** sul sito web del beneficiario provvedendovi entro **30 gg** dall'acquisizione degli elementi informativi.
- In caso di **violazione** degli obblighi di pubblicazione **a carico di ciascuna amministrazione erogatrice** si applicano le **sanzioni** previste dalla normativa vigente in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni.
- I beneficiari del contributo del cinque per mille **non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite** per coprire le spese di pubblicità sostenute per **campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille**, a pena di recupero del contributo utilizzato.

**FINE**